

Deliberazione n. 129 del 18/02/2013.

Legge regionale 32/01 "Sistema regionale di protezione civile". Decreto interministeriale 13 aprile 2011: "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Standard minimi per la formazione dei volontari di protezione civile riconoscibile ai sensi della DGR n. 1301 del 15/09/2012

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

gli standard minimi ai quali debbono rispondere le attività formative ed addestrative per i volontari di protezione civile delle Marche, anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione delle organizzazioni nell'albo/elenco territoriale del volontariato di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1301 del 15 settembre 2012, sono quelli riportati nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

detti standard potranno essere integrati ed implementati a seguito di specifiche intese raggiunte fra le Regioni, le Province autonome ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allegato a)

Le attività formative e le attività informative e di addestramento per i volontari di protezione civile, per poter essere riconosciute ai sensi della DGR N. 1301 del 15 settembre 2012, devono essere realizzate in ottemperanza ai sottoelencati criteri.

I Predisposizione del "Piano Formativo".

- 1) Il piano formativo deve raccogliere la programmazione, per un determinato arco temporale (semestrale, annuale, pluriennale), delle iniziative alle quali devono partecipare i volontari per assicurare, nel tempo, la formazione e il necessario periodico aggiornamento di tutti i volontari aderenti. Il Piano Formativo deve riportare anche la 'storia formativa' dell'associazione, ricostruendo tutte le iniziative realizzate in tale ambito negli anni precedenti o quelle, organizzate da pubbliche amministrazioni o da altre organizzazioni di volontariato, alle quali abbiano partecipato i volontari.
- 2) Per le organizzazioni di volontariato di rilievo locale il piano formativo può comprendere anche

l'indicazione delle attività formative ritenute indispensabili e che si chiede siano organizzate dalla Regione. Il piano formativo deve essere trasmesso alla Regione Marche per l'anno 2013 entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, con cadenza almeno biennale, entro il 30 gennaio.

- 3) Qualora la Regione non formuli osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento del piano formativo lo stesso si intende approvato.
- 4) Il piano deve prevedere, comunque la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in possesso dei volontari o dell'organizzazione conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
- 5) Le attività formative debbono avere come riferimento i compiti svolti dall'organizzazione di appartenenza e, in essa, dai singoli volontari, nel rispetto degli specifici modelli organizzativi e delle capacità operative.
- 6) Le attività formative, progettate tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali dell'organizzazione preordinate alle attività di protezione civile, debbono essere adeguate a formare i volontari all'intervento negli scenari di rischio ed alla tipologia di attività indicati nel decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012, e che possano essere riferiti alla Regione Marche, come di seguito elencati.
- 7) La Regione predisporre il proprio piano formativo entro il 30 marzo 2013 e, per gli anni successivi, entro il 15 febbraio di ogni anno.

**II Scenari di rischio ed attività oggetto
della formazione generale**

Le attività formative realizzate dalle organizzazioni di volontariato potranno avere come riferimento gli scenari di rischio e le tipologie di attività di seguito riportate:

a) scenari di rischio

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;

b) attività

- assistenza alla popolazione, intesa come: attività socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;

- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquee;
- attività cinofile.

III Scenari di rischio ed attività oggetto della formazione riservata alle Organizzazioni di tipo specialistico.

Potranno essere riconosciute ai sensi della DGR 1301 del 15 settembre 2012, solo per le organizzazioni che svolgano esclusivamente o prioritariamente attività di soccorso sanitario o psicosociale le attività formative in materia di:

- soccorso e assistenza sanitaria;
- assistenza alla popolazione, intesa come attività psicosociale.

IV Scenari di rischio ed attività oggetto della formazione riservate alla Regione.

La Regione provvede direttamente alla organizzazione delle attività formative in materia di: - scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;

- attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro al volontariato di protezione civile;
- attività formative finalizzate all'uso delle tecnologie per il controllo del territorio, dei sistemi informativi ed informatici e dei sistemi di comunicazione dedicati alla gestione delle emergenze utilizzati dal sistema di protezione civile della Regione Marche.

Eventuali attività formative in materia, frequentate in altre Regioni o sui luoghi di lavoro, potranno essere totalmente o parzialmente riconosciute previa verifica del programma svolto.

V Scenari di rischio assimilati alle attività di protezione civile attività formative riconoscibili

Benché non esattamente riconducibili alle attività di protezione civile possono essere considerate assimilabili alle stesse quelle poste in essere in riferimento

a scenari nei quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge, quali:

- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti ;
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario;
- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento di ordigni bellici;
- attività di, supporto alle autorità competenti nella ricerca persone disperse/scomparse;
- attività di difesa civile.

In considerazione del possibile impiego del volontariato a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria, potranno essere riconosciute, ai sensi della DGR 1301 del 15 settembre 2012, le attività formative progettate e realizzate in raccordo con gli Enti e le istituzioni competenti per materia ed il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile.

VI Organizzazione dei corsi, contenuti ed affidamento delle docenze

Le seguenti disposizioni debbono essere seguite per l'organizzazione di attività formative organizzate da pubbliche amministrazioni, compresa la Regione, e da organizzazioni di volontariato.

Organizzazione dei corsi:

- a) per ogni corso va individuato un responsabile, il quale deve essere presente alle attività formative e svolge i compiti necessari per il miglior andamento dell'iniziativa;
- b) ogni corso va definito in termini di durata (ore/giornate d'aula) in relazione agli specifici contenuti;
- c) deve essere indicata la sede di svolgimento e gli orari di lezione (calendario d'attività o d'aula);
- d) deve essere predisposto materiale didattico da poter distribuire ai partecipanti;
- e) per ciascun corso va determinato il numero massimo di partecipanti;
- f) per ciascun corso, organizzato e gestito da una organizzazione di volontariato ovvero organizzato e gestito da una pubblica amministrazione, i partecipanti devono essere nominativamente e formalmente convocati; è sufficiente, ove possibile, la semplice convocazione mediante posta elettronica;

- g) per ogni giornata d'attività o d'aula va predisposta la registrazione dell'effettiva presenza o partecipazione;
- h) al termine del corso deve essere rilasciato a ciascun partecipante un attestato di "partecipazione";
- i) in riferimento alle particolari caratteristiche del corso organizzato, può essere somministrato un "test d'ingresso" per la valutazione preliminare delle conoscenze possedute e un "Test d'uscita" per la verifica degli obiettivi raggiunti e dei contenuti appresi. In caso di somministrazione dei "test d'ingresso e d'uscita" sarà rilasciato un attestato di "proficua partecipazione" volto a documentare i risultati conseguiti in termini di apprendimento;
- j) per quanto attiene il conseguimento di abilità pratiche (utilizzo di attrezzature, ecc.) che potranno essere valutate prevedendo prove di tipo operativo; per le attività formative di natura addestrativa, la verifica di apprendimento viene effettuata nell'ambito della partecipazione alle azioni previste dal programma di attività, ovvero dal documento di impianto dell'esercitazione o prova di soccorso;

Se il corso è organizzato e gestito da un'organizzazione di volontariato deve essere conservata, nell'archivio della stessa, copia di tutto il materiale sopra elencato, anche ai fini della attestazione dei requisiti necessari per la conferma periodica dell'iscrizione dell'organizzazione nell'albo/elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Contenuti:

per ciascuna iniziativa va elaborato un programma che specifichi:

- a) la descrizione sintetica degli obiettivi che ci si propone di conseguire, con riferimento alle peculiari capacità dell'organizzazione;
- b) l'articolazione dell'attività (Programma), evidenziando in particolare e chiaramente il tema della sicurezza;
- c) l'individuazione dei volontari a cui è finalizzata, in ragione dei compiti svolti;
- d) l'indicazione degli istruttori-docenti che saranno impegnati

Affidamento della docenza:

- i formatori/addestratori/istruttori possono essere individuati in base all'esperienza professionale specifica (curriculum, professionalità o esperienza acquisita);
- le attività formative possono essere svolte anche da istruttori-docenti interni alle organizzazioni di

volontariato, se muniti della necessaria qualificazione-esperienza, debitamente comprovata;

- possono essere individuati ed adeguatamente formati dei "volontari formatori" all'interno delle organizzazioni di volontariato;
- ai formatori/addestratori/istruttori individuati va comunque richiesta la presentazione di un curriculum adeguato allo svolgimento della specifica attività formativa;

Elenco dei formatori:

la Regione potrà predisporre un apposito elenco di formatori, anche tenendo conto delle proposte avanzate dalle organizzazioni di volontariato.

Per le attività formative, informative e di addestramento può essere richiesta l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, secondo le specifiche procedure a tal fine stabilite, ma tale richiesta e la relativa concessione da parte dell'autorità di protezione civile preposta non è indispensabile ai fini del riconoscimento dell'attività nell'ambito del piano formativo.

Sono fatti salvi tutte le patenti e i certificati di brevetto/abilitazione/idoneità già previsti da specifiche normative o disposizioni di settore, anche relativamente ad attività di natura specialistica.

Deliberazione n. 130 del 18/02/2013.

L.R. n. 20/2001, artt. 3 e 4, 1° comma. Determinazione organizzativa per l'attuazione dell'art. 1, comma 53 della Legge n. 549/95 - Adeguamento della dotazione al personale del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività promozionali delle carte di credito per il pagamento per l'esecuzione di spese anche all'estero, rientranti nella competenza del Servizio, nonché delle spese di vitto e alloggio, per le missioni in Italia ed all'estero

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di riconoscere al personale assegnato al Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività promozionali indicato nell'allegato A, ai sensi dell'art. 1 comma 53, della Legge 28/12/1995 n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", la possibilità di utilizzare la carta di credito per il pagamento, in regime di missione in Italia ed all'estero, delle spese di vitto ed alloggio, nonché delle spese di rappresentanza